



COMUNE GRAVINA DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199 del 30/12/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 4 – Effetti della dichiarazione agevolata.....	4
Art. 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Art. 6 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	4
Art. 7 – Entrata in vigore.....	4

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. __ del __/__/__

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 1° Gennaio 2026, relativi alla Tari – tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all' IMU – imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché degli omessi versamenti ICP, TOSAP/CUP.

Articolo 2

Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
 2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) una ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
 3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
 5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti per i quali sono state già emesse sentenze di qualsiasi grado o per i quali saranno emesse sentenze di qualsiasi grado dal 1° settembre al 30 ottobre 2026.
- Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i debiti per i quali il debitore ha presentato richiesta di rinvio del giudizio pendente di qualsiasi grado.

Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata i debiti per i quali il debitore presenterà dal 31 agosto al 30 ottobre 2026 la dichiarazione di rinuncia al contenzioso pendente di qualsiasi grado.

6. Sono esclusi, infine, dalla definizione agevolata i debiti per i quali sono stati emessi dal Comune provvedimenti di dilazione relativi ai seguenti provvedimenti emessi entro il 31/12/2025: ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e intimazioni ad adempiere.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, dal 15 settembre 2026 al 30 ottobre 2026, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata concordata la definizione di cui al presente regolamento e concluso il procedimento;

b) versamento rateizzato da effettuarsi come di seguito:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - fino ad € 200,00 | nessuna dilazione; |
| - da € 200,01 ad € 500,00 | fino a 2 rate mensili; |
| - da € 500,01 ad € 3.000,00 | da 3 a 12 rate mensili; |
| - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 | da 13 a 24 rate mensili; |
| - da € 6.000,01 ad € 20.000,00 | da 25 a 36 rate mensili; |
| - da € 20.000,01 ad € 50.000,00 | da 37 a 60 rate mensili; |
| - da € 50.000,01 | da 60 a 72 rate mensili; |

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, motivandone le ragioni.

5. In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici comunali, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto, nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce più i suoi effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta e le procedure relative ai pignoramenti in corso con avvenuta assunzione del debito da parte del terzo pignorato. Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 6

Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa la definizione agevolata relativamente agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 Dicembre 2025, relativamente alla TARI, IMU, ICP, TOSAP e CUP.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.